



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica



Presidente

Roma, 6 maggio 2015
ns. rif.: MCM/prot. n. 66

Egregio Signor
Dott. Daniele PRIARONE
Responsabile della Procedura di Gara
AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS S.P.A. (AMAG)
Via Damiano Chiesa, 18
15121 ALESSANDRIA

e p.c. ANAC
Via Minghetti, 10
00187 ROMA

Oggetto: Servizio di progettazione preliminare, esecutiva e definitiva suddiviso in 2 lotti: Lotto I - adeguamento e potenziamento del depuratore di Alessandria Orti - Linea acque; Lotto II - adeguamento e potenziamento del depuratore di Alessandria Orti - Linea fanghi

Egregio Dottore,

in relazione alla gara in oggetto, anche su segnalazione di Associati interessati a partecipare, desidero formulare delle osservazioni in merito ad alcuni punti indicati negli atti di gara.

Innanzitutto sarebbe opportuno chiarire se la normativa applicabile risulti quella dei settori "ordinari", direttiva 2004/18 (oggi 2014/24), o quella dei settori speciali, direttiva 2004/17 (oggi 2014/25).

In secondo luogo, al paragrafo 9.1 del disciplinare di gara, viene richiesto, al fine della dimostrazione dei requisiti, di "a) avere un fatturato globale per servizi di progettazione analoghi a quelli oggetto dell'appalto (OS22), espletati negli ultimi

./.

cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara, non inferiore; b) avere espletato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando di gara servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 252 del D.P.R. 207/2010 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (OS22)”.

La clausola, dal momento in cui richiede sia per il fatturato, sia per lo svolgimento di servizi, il riferimento a lavori analoghi a quelli oggetto di appalto (OS22) non appare in linea con la normativa, ex articolo 263 comma 1 del Dpr 207/2010 relativa a servizi di ingegneria e architettura. L'articolo 263 del Regolamento prevede infatti che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi debbano essere riferiti a servizi di cui all'articolo 252 del Dpr 207/2010, relativi a lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare, senza specificare particolari categorie di lavori.

Tale clausola del disciplinare, oltre a limitare sensibilmente e ingiustificatamente la partecipazione alla gara stessa a danno di soggetti che, pure ugualmente qualificati per il bando in oggetto, non hanno invece esperienza puntuale riguardo agli specifici lavori richiesti, sembra porsi in violazione dei principi affermati dall'Autorità per la Vigilanza per i contratti pubblici. Infatti, con determina n. 5 del 27 luglio 2010, l'Authority ha precisato che la logica sottesa alla richiesta del requisito del servizio è quella di “aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 3 maggio 2006, n. 2464)”.

Alla luce di quanto esposto, Le sarò pertanto grata se vorrà considerare una modifica della suddetta clausola conformemente alla normativa vigente, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla gara ed evitare possibili contenziosi.

Nel ringraziarLa per l'attenzione riservata a questa mia, rimango in attesa di un cortese e urgente cenno di riscontro.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Patrizia Lotti'.

Ing. Patrizia Lotti